

03/05/2006 - Novità del 3 maggio

Indennità minorati civili: determinate le misure e i limiti di reddito. Sono stati adeguati per il 2006 gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle stesse provvidenze. (D.M. Ministero economia e finanze 05/04/2006, G.U. 20/04/2006, n. 92) Calcolo della pensione: chiarimenti INPS sulle modalità di applicazione della sentenza n. 264/1994 della Corte Costituzionale. L'INPS fornisce chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della sentenza n. 264/1994 della Corte Costituzionale, ribadendo l'impossibilità di procedere alla neutralizzazione di singoli periodi e la necessità di escludere dal calcolo della pensione anche tutti i periodi di lavoro successivi alla riduzione retributiva. (Messaggio INPS 20/04/2006, n. 12002)

Cumulabili riscatti di studi e assenza per maternità. L'INPDAP, con la Nota Operativa del 16 gennaio 2006, n. 4, rispondendo a quesiti rivolti dalle proprie Sedi, ha precisato che il riscatto ai fini di pensione dei periodi per conseguire titoli di studio diversi dal diploma di laurea, quali il diploma universitario, il dottorato di ricerca o i diplomi di specializzazione o di perfezionamento post-laurea, è cumulabile con il riscatto dei periodi non coperti da assicurazione collocati fuori del rapporto di lavoro e corrispondenti ai periodi che danno luogo a congedo parentale in base TU delle norme sulla tutela della maternità e della paternità di cui al DLgs n. 151/2001. Infatti, sulla base della lettera dell'art. 14, comma 2, del DLgs n. 503/1992, la non cumulabilità prevista per il riscatto dei periodi fuori dal rapporto di lavoro e corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, ora congedo parentale, sussiste esclusivamente per i diplomi di laurea rilasciati sia secondo il vecchio sia secondo il nuovo ordinamento universitario. (Nota Operativa Inpdap 4/2006)